

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3220/86 del Consiglio, del 21 ottobre 1986, relativo alle regole di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle uova e delle carni di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2062/86** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3221/86 del Consiglio, del 21 ottobre 1986, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile** 2
- Regolamento (CEE) n. 3222/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 3223/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 3224/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 8
- Regolamento (CEE) n. 3225/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di frumento tenero al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare 11
- Regolamento (CEE) n. 3226/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 ottobre 1986 19
- Regolamento (CEE) n. 3227/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia 21
- Regolamento (CEE) n. 3228/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 22

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3229/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	24
Regolamento (CEE) n. 3230/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28
Regolamento (CEE) n. 3231/86 della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

86/509/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 maggio 1986, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf** 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/86 DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 1986**

relativo alle regole di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle uova e delle carni di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2062/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/86 del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativo alle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2914/86⁽⁴⁾, ha sospeso fino al 31 ottobre 1986, per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame, l'applicazione di una parte degli importi compensativi negativi in Francia e nel Regno Unito;

considerando che questa limitazione temporanea era stata introdotta in attesa di una decisione del Consiglio relativa al calcolo degli importi compensativi monetari da applicare in futuro per i prodotti in questione;

considerando che la Commissione sta attualmente riesaminando l'intero regime agromonetario al fine di presentare, ove occorra, al Consiglio proposte volte a riformare tale regime; che occorre pertanto prorogare il regime in vigore per un periodo sufficientemente lungo per permettere il completamento dei lavori;

considerando inoltre che, nel periodo coperto dal presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze atte a permetterle di avviare rapidamente, mediante

opportune misure, all'insorgenza di movimenti anomali negli scambi dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2062/86 la data del 31 ottobre 1986 è sostituita da quella del 1° aprile 1987.

Articolo 2

Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento provochi movimenti anomali negli scambi dei prodotti in questione, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova⁽⁵⁾, ed all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del pollame⁽⁶⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽⁷⁾, le misure appropriate che essa ritiene necessarie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986 e scade il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PATTIE

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191.

⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/86 DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 1986****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile per ogni popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità viene ripartita fra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/85⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2374/86⁽³⁾, fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile;

considerando che la quantità di aringhe rigettate in mare durante la pesca nella riserva di Clyde (divisione CIEM VI a) è finora inferiore a quella su cui si basavano le raccomandazioni scientifiche; che, di conseguenza, il relativo TAC può essere aumentato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi alle aringhe della riserva di Clyde (divisione CIEM VI a) contenuti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3721/85 sono sostituiti da quelli che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. PATTIE

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO I

TAC previsti per il 1986 per popolazione e per zona — Parti disponibili per la Comunità

Specie	Divisione CIEM/NAFO	TAC 1986 (in tonnellate)	Parti disponibili per la Comunità per il 1986 (in tonnellate)
Aringa	VI a, Riserva di Clyde ⁽¹⁰⁾	3 400	3 400

ALLEGATO II

Specie	Riserva		Stato membro	Contingente 1986 (in tonnellate)
	Regione geografica	Zona CIEM/NAFO		
Aringa	Ovest Scozia, riserva di Clyde	IV a, Riserva di Clyde ⁽²⁾	Belgio	3 400
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Spagna				
Regno Unito	Disponibile per gli Stati membri	Totale CEE	3 400	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3222/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1986****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 ottobre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	7,44	174,85
10.01 B II	Frumento duro	32,48	242,55 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	43,99	154,31 ⁽³⁾
10.03	Orzo	14,08	173,49
10.04	Avena	76,61	145,71
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	172,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	14,08	117,31 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	167,96 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	24,22	258,30
11.01 B	Farine di segala	75,39	229,84
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	63,59	389,20
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	25,27	278,08

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3223/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 ottobre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3224/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 20 e 21 ottobre 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	70,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	79,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg ^(*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

^(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,96
07.03 A II	14,96
15.17 B I a)	34,00
15.17 B I b)	54,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 3225/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

**relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di frumento tenero al
Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, ha assegnato a questo organismo 9 666 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura negli allegati è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO Ia

1. **Programma di esecuzione:** 1986.
2. **Beneficiario:** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione:** Marocco.
4. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale:** 3 000 t.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** intervento.
9. **Caratteristiche della merce:**
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze:
 - umidità: massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine: minimo 11 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 200, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107).
10. **Condizionamento:** alla rinfusa, e
 - 63 000 sacchi di iuta nuovi, vuoti, di un peso minimo di 600 g, di una capacità di 50 kg, 50 aghi e il filo necessario;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« MAROC 0231902 / FROMENT / TANGER / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ».
11. **Porto d'imbarco:**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna:** fob.
13. **Porto di sbarco:** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 3 novembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** 15 novembre — 15 dicembre 1986.
17. **Importo della cauzione:** 10 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

ANEXO Ib — BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib — ANEXO Ib

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκείσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
1	3 000	Sonastock Quai Roche Maurice, F-44100 Nantes	Nantes

ALLEGATO IIa

1. **Programma di esecuzione:** 1986.
2. **Beneficiario:** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione:** Marocco.
4. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
5. **Quantitativo totale:** 2 050 t.
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** intervento.
9. **Caratteristiche della merce:**
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.
Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze:
 - umidità: massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine: minimo 11 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 200, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107).
10. **Condizionamento:**
 - in sacchi nuovi di iuta di un peso minimo di 600 g;
 - peso netto dei sacchi: 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
• MAROC 0252701 / FROMENT / CASABLANCA / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL •.
11. **Porto d'imbarco:**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna:** fob.
13. **Porto di sbarco:** —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 3 novembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** 15 novembre — 15 dicembre 1986.
17. **Importo della cauzione:** 10 ECU/t.

Note

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
 - certificato di origine,
 - certificato fitosanitario.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

ANEXO IIb — BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIb — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb — ANEXO IIb

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de dephouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκείσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
1	2 050	Matrama 7, rue Maturin Brissonneau, F-44027 Nantes Cedex	Parthenay

ALLEGATO IIIa

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Siria.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 1 801 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :
Frumento tenero di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non è collosa ed è lavorabile meccanicamente.

Il frumento tenero deve soddisfare alle seguenti esigenze :
 - umidità : massimo 14,5 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 11 % (N × 5,7 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 200, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di un peso minimo di 600 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« SYRIA 0274601 / WHEAT / LATTAKIA / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ».
11. **Porto d'imbarco** :
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 3 novembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 15 novembre al 15 dicembre 1986.
17. **Importo della cauzione** : 10 ECU/t.

Note

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

*ANEXO IIIb — BILAG IIIb — ANHANG IIIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙb — ANNEX IIIb — ANNEXE IIIb — ALLEGATO IIIb
— BIJLAGE IIIb — ANEXO IIIb*

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t) Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e endereço do armazenista	Lugar de almacenamiento Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Local de armazenagem
1	1 801	Matrama 7, rue Maturin Brissonneau, F-44027 Nantes Cedex	Parthenay

ALLEGATO IV

1. **Programma di esecuzione :** 1986.
2. **Beneficiario :** Programma alimentare mondiale (PAM).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Algeria.
4. **Prodotto da mobilitare :** farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale :** 2 055 t (2 815 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, F-75007 Paris (telex 200 490 F).
8. **Mobilizzazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110),
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105),
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107),
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 116),
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme (in container di 20 piedi) ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) :
« ALGÉRIE 0318100 / FARINE DE BLÉ / ALGER / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ».
11. **Porto d'imbarco :**
Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.
12. **Fase di consegna :** fob.
13. **Porto di sbarco :** —.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 3 novembre 1986, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 15 novembre al 15 dicembre 1986.
17. **Importo della cauzione :** 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3226/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1986****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 ottobre 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 6 al 12 ottobre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 6 al 12 ottobre 1986, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 6 al 12 ottobre 1986

(in ECU per 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo
1	2	3
ex 02.01 A II a)	Carni di bovini adulti, fresche, refrigerate o congelate :	
e		
ex 02.01 A II b)	1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati	26,26474
	2. Quarti anteriori e busti	21,01179
	3. Quarti posteriori e selle	31,51769
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	21,01179
	bb) Pezzi disossati	35,98269
ex 02.06 C I a)	Carni di bovini adulti, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	21,01179
	2. disossate	29,94180
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carni o frattaglie di bovini adulti :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	
	11. contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso	29,94180
	22. altri	21,01179

REGOLAMENTO (CEE) N. 3227/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1986
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della
Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3123/86 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia;

considerando che, per i prodotti originari della Polonia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3123/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 15. 10. 1986, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3228/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/86⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : b) altre (non da cova)	36,00
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : ex 1. essicate, non zuccherate ex 2. altre, non zuccherate	146,00 37,00
	b) Giallo d'uova : ex 1. liquido, non zuccherato ex 2. congelato, non zuccherato ex 3. essiccato, non zuccherato	65,00 71,00 149,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 3229/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 1986
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2778/86 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/86 ⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la

campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2778/86 modificato, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 ⁽¹¹⁾ della Commissione sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 ⁽¹²⁾ e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio ⁽¹³⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna e in Portogallo, è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 9. 9. 1986, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1986, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	30,969	31,465	31,614	31,764	31,913	32,409
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	74,98	76,16	76,56	77,05	77,43	78,95
— Paesi Bassi (Fl)	84,49	85,82	86,25	86,79	87,22	88,89
— UEBL (FB/Flux)	1 444,00	1 467,25	1 474,08	1 480,27	1 487,08	1 505,16
— Francia (FF)	212,55	216,07	216,71	217,12	218,01	222,27
— Danimarca (Dkr)	263,82	268,06	269,32	270,58	271,84	275,71
— Irlanda (£ Irl)	23,291	23,679	23,773	23,697	23,790	23,915
— Regno Unito (£)	16,437	16,748	16,779	16,810	16,840	17,040
— Italia (Lit)	46 921	47 682	47 759	48 113	48 327	49 090
— Grecia (Dra)	3 016,38	3 049,83	3 001,20	2 965,61	2 967,99	2 923,25
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94	88,94
— in un altro Stato membro (Pta)	3 652,67	3 724,98	3 745,49	3 733,67	3 753,52	3 794,38
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 426,76	4 470,85	4 477,02	4 481,45	4 497,16	4 523,08

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
— Portogallo	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
— altri Stati membri	32,219	32,715	32,864	33,014	33,163	33,659
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	77,97	79,15	79,55	80,03	80,41	81,94
— Paesi Bassi (Fl)	87,85	89,18	89,61	90,16	90,59	92,26
— UEBL (FB/Flux)	1 502,60	1 525,85	1 532,67	1 538,87	1 545,68	1 563,75
— Francia (FF)	221,42	224,95	225,59	226,00	226,89	231,15
— Danimarca (Dkr)	274,50	278,74	280,00	281,27	282,52	286,39
— Irlanda (£ Irl)	24,269	24,657	24,751	24,675	24,768	24,894
— Regno Unito (£)	17,221	17,532	17,563	17,594	17,625	17,824
— Italia (Lit)	48 845	49 606	49 684	50 037	50 251	51 014
— Grecia (Dra)	3 162,23	3 195,68	3 147,05	3 111,46	3 113,84	3 069,09
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19	271,19
— in un altro Stato membro (Pta)	3 834,92	3 907,23	3 927,74	3 915,92	3 935,77	3 976,63
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77	189,77
— in un altro Stato membro (Esc)	4 616,53	4 660,62	4 666,79	4 671,22	4 686,93	4 712,85

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	37,638	38,229	38,820	39,706	40,274
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	91,02	92,43	93,86	96,06	97,42
— Paesi Bassi (Fl)	102,56	104,15	105,74	108,22	109,74
— UEBL (FB/Flux)	1 755,69	1 783,39	1 811,09	1 852,04	1 878,65
— Francia (FF)	259,02	263,22	267,13	273,03	277,05
— Danimarca (Dkr)	320,70	325,75	330,80	338,37	343,22
— Irlanda (£ Irl)	28,397	28,860	29,319	29,846	30,289
— Regno Unito (£)	20,264	20,635	21,006	21,615	21,967
— Italia (Lit)	57 096	58 004	58 764	60 292	61 165
— Grecia (Dra)	3 723,58	3 765,21	3 776,20	3 850,55	3 915,83
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	250,77	250,77	250,77	250,77
— in un altro Stato membro (Pta)	3 585,60	3 671,76	3 757,93	3 853,85	3 936,54
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 067,55	6 124,41	6 206,11	6 338,69	6 427,66
— in un altro Stato membro (Esc)	5 849,55	5 904,36	5 983,13	6 110,95	6 196,72
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 520,04	3 606,21	3 691,31	3 788,81	3 871,50
— in Portogallo (Esc)	5 830,45	5 885,27	5 963,73	6 092,01	6 177,78

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,037269.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
DM	2,080970	2,076090	2,071380	2,066590	2,066590	2,054720
Fl	2,353230	2,349510	2,346080	2,341990	2,341990	2,332240
FB/Flux	43,243000	43,250200	43,263900	43,262500	43,262500	43,292000
FF	6,816240	6,825640	6,835120	6,848370	6,848370	6,868190
Dkr	7,839960	7,851180	7,863730	7,875650	7,875650	7,920620
£ Irl	0,765275	0,770081	0,774772	0,779424	0,779424	0,792282
£	0,732965	0,735455	0,737835	0,740318	0,740318	0,747394
Lit	1 440,22	1 440,33	1 440,58	1 440,45	1 440,45	1 441,40
Dra	140,70400	143,89600	146,39600	148,83400	148,83400	155,43700
Esc	152,95000	154,10300	155,26100	156,37800	156,37800	159,09400
Pta	138,40200	138,99700	139,54100	140,05400	140,05400	141,41400

REGOLAMENTO (CEE) N. 3230/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la Tunisia — la zona II b) — gli altri paesi terzi	116,00 32,00 126,00 132,00
10.01 B II	Frumento duro per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	5,00 ^(?) 205,00 ^(?) 10,00 ^(?)
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 10,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla — la zona II b) — gli altri paesi terzi	116,00 15,00 20,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I — gli altri paesi terzi	— 95,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona I, la zona V e la Repubblica democratica, tedesca — gli altri paesi terzi	10,00 20,00 —
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	170,00 170,00 150,00 138,00 128,00 115,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	170,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	170,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	170,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	170,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	307,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	290,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	259,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	244,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	170,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3231/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che

compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	154,28
11.07 A II b)	192,12
11.07 B	223,90

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1986

relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania dal Land della Baviera ad un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(86/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato gli interessati a presentare le loro osservazioni, ai sensi del suddetto articolo 93, ed averne preso atto,

considerando quanto segue:

I

In seguito a sue ripetute richieste, la Commissione è stata tardivamente informata dal governo tedesco, con lettere del 22 marzo e del 25 luglio 1985, che un produttore di filo poliammidico e poliestere di Deggendorf aveva beneficiato di aiuti finanziari.

Tali aiuti sono stati concessi nel periodo compreso fra il 1981 e la fine del 1983 nel quadro del programma congiunto di aiuti regionali del governo federale e dei Länder (Gemeinschaftsaufgabe) e nel quadro del regime di aiuti regionali della Baviera.

In base al programma comune di aiuti del governo federale e dei Länder è stata erogata una sovvenzione di 6,12 milioni di DM a fronte di investimenti dell'ammontare di 61,2 milioni di DM, mentre nell'ambito del programma di aiuti regionali della Baviera è stato concesso un mutuo di 11 milioni di DM al tasso di interesse del 5 % e della durata di 8 anni per finanziare una parte di tali investimenti, dell'ammontare di 35,9

milioni di DM. Gli aiuti rappresentano pertanto complessivamente il 28 % dell'investimento totale.

In seguito ad un primo esame, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti, erogati fra il 1981 e la fine del 1983, e non notificati preliminarmente alla Commissione, erano illegali in quanto il governo tedesco non aveva adempiuto agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. A norma del codice degli aiuti a favore della produzione di fibre e di fili sintetici, istituito nel 1977, notificato agli Stati membri con la lettera del 19 luglio 1977 e pubblicato nel Bollettino delle Comunità europee di luglio/agosto 1977 (punto 1.5.3) e di novembre 1977 (punto 2.1.47) e prorogato nel 1979, nel 1981, nel 1983 e nel 1985, tutti i progetti di aiuti, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici devono essere notificati alla Commissione in tempo utile perché essa possa formulare le proprie osservazioni al riguardo ed eventualmente avviare nei confronti delle misure proposte la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

La Commissione ha anche ritenuto che gli aiuti non hanno contribuito a ristrutturare gli impianti di produzione di filati poliammidici e poliesteri nel senso del predetto codice comunitario per gli aiuti, giacché essi non hanno contribuito né a riduzioni di capacità né ad una riconversione verso attività diverse dalle fibre e dai filati sintetici.

La Commissione ha anche considerato che l'investimento, presentato dal governo tedesco come una razionalizzazione di base, riguardava semplicemente l'ammmodernamento degli impianti di produzione e di trasformazione di filati sintetici nell'intento di mantenere gli impianti in attività e preservarne, se non estenderne, la

produzione senza effettuare modifiche radicali. Quasi il 50 % degli investimenti complessivi che hanno beneficiato dei due aiuti riguardavano direttamente la produzione del filato e lo stadio della filatura. Il resto degli investimenti riguardava le fasi di testurizzazione e ritorcitura, la tintura e la lavorazione a maglia del filato prodotto. Poiché tuttavia queste operazioni non possono essere logicamente separate dalla produzione vera e propria del filo, nella quale sono pienamente integrate nella maggior parte delle imprese, ne consegue che l'intero investimento avrebbe dovuto essere effettuato utilizzando le risorse finanziarie proprie dell'impresa, senza ricorrere ad aiuti pubblici.

La Commissione ha infine ritenuto che mentre gli altri produttori comunitari di filati e di fibre sintetiche proseguivano lo sforzo di adattamento alla situazione del mercato riducendo considerevolmente le loro capacità, gli aiuti in questione non favorivano affatto una situazione idonea a compensare, sotto il profilo comunitario, le distorsioni che essi implicavano per gli scambi commerciali e che, favorendo imprese beneficiarie in un settore caratterizzato da un forte volume di scambi commerciali e da un'intensa concorrenza, gli aiuti rischiavano di incidere sul commercio fra gli Stati membri, diventando in tal modo incompatibili con il mercato comune.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non soddisfacevano alle condizioni per poter beneficiare di una delle deroghe enunciate all'articolo 92 ed ha avviato nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

Con lettera del 23 settembre 1985, essa ha invitato il governo tedesco a presentarle le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati il 17 ottobre 1985 ed i terzi interessati il 29 ottobre 1985.

II

Nel presentare le proprie osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, con lettera del 30 dicembre 1985, il governo tedesco ha rilevato che l'investimento era necessario dato che i filati della qualità richiesta non erano disponibili in quantitativi sufficienti sul mercato internazionale. Inoltre, il progetto di investimenti aveva consentito di effettuare una razionalizzazione fondamentale da cui è scaturito un processo di produzione moderno e pienamente integrato, che ha garantito il mantenimento dei 1 400 posti di lavoro esistenti e la creazione di 110 nuovi posti.

Secondo il governo tedesco, gli aiuti concessi in base ai due regimi erano destinati a compensare gli svantaggi economici del Zonenrandgebiet (Aree di zone di confine), che comprende la zona di Deggen Dorf, per cui erano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c). Gli aiuti miravano

anche a promuovere lo sviluppo di tale zona, caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e da una grave forma di sottoccupazione, ciò che giustificava anche l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Il governo tedesco concludeva di conseguenza che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune.

Nelle osservazioni presentate nel quadro della stessa procedura, tre altri Stati membri e quattro federazioni di imprese del settore hanno appoggiato la posizione della Commissione ed hanno espresso gravi preoccupazioni circa le conseguenze delle misure di sostegno. Essi hanno sottolineato che il settore dei filati poliammidici e poliesteri continua ad accusare gravi problemi di eccessi di capacità ed un ristagno dei prezzi e che in tale situazione aiuti destinati ad ammodernare gli impianti ed anche ad accrescerne le capacità avrebbero falsato il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune conferendo al beneficiario un indebito vantaggio.

Essi hanno altresì sottolineato che le misure violavano il codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche.

III

Il sostegno finanziario concesso alla società di Deggen Dorf in base al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Länder (Gemeinschaftsaufgabe) ed al regime bavarese degli aiuti regionali costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Questa conclusione non può essere inficiata dall'argomento secondo il quale l'aiuto regionale non farebbe che compensare gli svantaggi che le zone assistite presentano agli occhi delle imprese alla ricerca di una localizzazione per i loro investimenti.

Va osservato anzitutto che la compensazione degli svantaggi che una zona presenta favorisce di per sé il beneficiario degli aiuti, in quanto ne riduce i costi. In secondo luogo, è dubbio che gli svantaggi di una zona possano essere quantificati con precisione tale da permettere di stabilire l'aiuto ad un livello che li compensi esattamente. Gli Stati membri fissano in generale gli aiuti regionali ad un livello così elevato da rappresentare per le imprese un vero incentivo finanziario ad installarsi ed a investire in determinate zone. Il fatto che gli aiuti regionali favoriscano i beneficiari è confermato dalla stessa formulazione dell'articolo 92, paragrafo 3, che prevede che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Questi aiuti ricadono pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 e sarebbe falso sostenere che gli aiuti regionali non favoriscono i beneficiari poiché non fanno che compensare gli svantaggi di una particolare localizzazione.

Ne consegue che questi aiuti devono essere notificati alla Commissione come previsto dall'articolo 93, paragrafo 3. Il codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche esige del pari che siano notificati preliminarmente alla Commissione tutti i progetti di aiuto, di diritto comunitario, sin dal momento in cui il regime è entrato in vigore. La situazione creata dalla mancata osservanza di questi obblighi è aggravata dal fatto che gli aiuti sono già stati versati al beneficiario. Nella fattispecie, gli aiuti hanno avuto effetti che sono ritenuti incompatibili con il mercato comune.

In caso di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la Commissione, avvalendosi di una possibilità offerta dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72⁽¹⁾, obbliga gli Stati membri a recuperare dai beneficiari gli aiuti concessi in modo illecito.

IV

Il settore dei filati e delle fibre sintetiche è caratterizzato dall'esistenza di intensi scambi commerciali, soprattutto per quanto riguarda il filo poliammidico ed il filo poliestere, di cui rispettivamente il 66 % ed il 65 % della produzione comunitaria sono oggetto di scambio nella Comunità.

La società in questione rappresenta il 3,0 % della capacità comunitaria complessiva di poliammide ed il 4,9 % di quella di poliestere. La sua capacità produttiva di poliammide è passata da 7 000 t nel 1980 a 10 000 t nel 1983 e quella di poliestere da 7 000 nel 1980 a 18 000 t nel 1983. Inoltre, la società partecipa attivamente al commercio all'interno della Comunità, nella quale vende sia i filati sia i prodotti finali fabbricati utilizzando tali filati come materia prima.

Esistono sostanziali sovraccapacità di produzione di filati poliammidici e poliestere nella Comunità, nonostante un recente miglioramento congiunturale, che è imputabile essenzialmente al calo delle importazioni dagli Stati Uniti in seguito all'apprezzamento del dollaro, ma che può anche essere spiegato dal bassissimo livello delle esportazioni negli anni precedenti. Nonostante questa tendenza, continua lo slittamento della produzione a favore del terzo mondo. Nel 1984, il tasso di utilizzazione delle capacità di poliammide è passato al 79 % rispetto al 65 % nel 1982, essenzialmente in seguito alla chiusura di capacità per circa 66 000 t. Ulteriori chiusure sono state annunciate per il 1986 e per gli anni successivi. Il volume della produzione è calato del 9 % nel corso degli ultimi quattro anni. Il tasso di utilizzazione delle capacità di poliestere è passato dal 67 % nel 1982 all'85 % nel 1984, e questo miglioramento è imputabile essenzialmente alla chiusura di capacità produttive per 73 000 t nel corso di tale periodo. Le consegne sono calate del 3 % nel corso degli ultimi quattro anni.

⁽¹⁾ Raccolta 1973, pag. 813.

Questa situazione determina una feroce concorrenza fra i produttori di filati poliammidici e poliestere nel mercato comune; la maggior parte di essi continua a subire perdite giacché i prezzi del poliammide non superano i livelli del 1974 e quelli del poliestere sono calati al 70 % di tali livelli.

Le due categorie di filati appartengono al gruppo di prodotti soggetto ad accordi industriali di settore che prevedono riduzione di capacità.

Gli aiuti contestati nella fattispecie falsano il gioco della concorrenza in quanto accrescono l'utile che il beneficiario ricava dal proprio investimento, rafforzandone in tale modo la posizione finanziaria rispetto a quella di concorrenti che tali aiuti non ricevono. Gli aiuti sono pari al 10,85 % in equivalente-sovvenzione netto; questa percentuale, che riduce in pari misura i costi dell'investimento dell'impresa beneficiaria, danno a quest'ultima un sensibile vantaggio rispetto ai concorrenti non beneficiari.

Quando la posizione relativa di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario viene ad essere rafforzata da aiuti finanziari pubblici, si deve ritenere che gli aiuti in questione incidono su tale commercio. Nella fattispecie, l'aiuto previsto, che ha consentito di ridurre i costi di investimento che l'impresa di Deggendorf avrebbe dovuto normalmente sostenere, rischia di alterare gli scambi e di falsare la concorrenza favorendo tale impresa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE che stabilisce il principio che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che presentano le caratteristiche ivi descritte.

Le deroghe a questo principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato CEE, non sono applicabili nella fattispecie, in considerazione della natura dell'aiuto che non persegue inoltre le finalità contemplate dalle deroghe.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE, stabilisce quali aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f), del trattato, le deroghe al divieto dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o di intervento finanziario specifico.

Tali deroghe, in particolare si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe l'impresa beneficiaria ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe.

Applicare tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono al perseguimento di tali obiettivi o che non sono necessari per la loro realizzazione, significherebbe concedere un indebito vantaggio a determinati settori o a determinate imprese degli Stati membri, rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi fra Stati membri e di falsare la concorrenza senza nessuna giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che gli aiuti in oggetto non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia tedesca. Aiuti a favore di un'impresa del settore delle fibre e dei filati sintetici non sono idonei a rimediare al tipo di situazione descritto all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche», va osservato che il settore delle fibre e dei filati sintetici in generale, ed in particolare i filati poliammidici e poliesteri, è caratterizzato da un intenso volume di scambi fra gli Stati membri e da una concorrenza agguerrita, a causa del persistere di incontestabili eccedenze di capacità e del basso livello dei prezzi, come precisato più sopra. Per queste ragioni, le fibre ed i filati sintetici, fra i quali il poliammide ed il poliestere, sono soggetti alla disciplina delle fibre sintetiche.

Nella propria lettera dell'11 agosto 1981, con la quale prorogava il sistema di controllo sugli aiuti per un nuovo biennio, ossia sino al 19 luglio 1983, comprendendo in tal modo l'arco di tempo che interessa il presente caso, la Commissione ha annunciato agli Stati membri che essa avrebbe espresso a priori un parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi progetto di aiuto settoriale, regionale o generale, che avesse l'effetto di aumentare le capacità nette di produzione delle società del settore. Essa ha inoltre precisato che avrebbe continuato a considerare favorevolmente i progetti di concessione di aiuti intesi ad accelerare o a facilitare la riconversione verso attività diverse da quelle delle fibre sintetiche o le ristrutturazioni idonee a ridurre le capacità.

La Commissione ha infine ricordato agli Stati membri che essa esige la notifica preventiva di tutti i progetti

di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei filati sintetici.

Ogni aiuto al settore delle fibre sintetiche deve essere conforme non soltanto alla disciplina specifica per le fibre sintetiche ma anche agli orientamenti definiti dalla Commissione nel 1971 e nel 1977 in materia di aiuti a favore del settore tessile, secondo i quali la concessione di aiuti a favore di investimenti deve essere connessa con la realizzazione di obiettivi di ristrutturazione chiaramente definiti, escluso pertanto il semplice ammodernamento degli impianti.

L'investimento nel presente caso, descritto dal governo tedesco come una razionalizzazione di base, riguarda unicamente l'ammodernamento di uno stabilimento di produzione di trasformazione di filati sintetici nell'intento di mantenerlo in attività, senza effettuare nessuna modifica fondamentale. Le operazioni di testurizzazione e di ritorcitura, di tintura e di lavorazione a maglia dei filati non possono essere logicamente separate dalla vera e propria fabbricazione, che rappresentava circa il 50 % dell'investimento; soltanto dopo queste fasi di lavorazione — pienamente integrate presso la maggior parte dei produttori, beneficiario incluso — i filati subiscono una successiva trasformazione e sono venduti sul mercato. La tecnica continua ed integrata ha sostituito da già diversi anni il vecchio processo e la maggior parte di fabbricanti di poliammide e di poliestere già la applicano, con la conseguenza che l'investimento in oggetto riguardava semplicemente il normale ammodernamento di un impianto obsoleto per mantenerlo competitivo. Esso non può essere presentato come una ristrutturazione, e di conseguenza avrebbe dovuto essere realizzato con le risorse proprie dell'impresa, senza l'intervento di fondi pubblici.

Inoltre, la Commissione si è sempre opposta, in linea generale, ad aiuti alla gestione; nei settori dei tessuti, dell'abbigliamento e delle fibre e dei filati sintetici, in particolare, essa ha sempre ritenuto che un investimento realizzato da un'impresa nell'intento di restare in attività o di preservare il livello di produzione, senza comportare modifiche fondamentali, non poteva beneficiare di aiuti. Del resto, trattasi di una posizione che lo stesso governo tedesco ha varie volte sostenuto in passato.

Nella fattispecie da un confronto fra la capacità del produttore prima e dopo l'investimento, risulta tuttavia chiaramente che l'investimento ha sostanzialmente accresciuto la capacità di produzione netta di filati di poliammide e di filati di poliestere. Senza questi incrementi, l'impresa non avrebbe del resto potuto razionalizzare la propria produzione, come essa sostiene di aver fatto, pur creando 110 nuovi posti di lavoro. Gli aiuti concessi a favore di questo investimento sono pertanto contrari al codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche. L'investimento non presenta nessun aspetto particolare tale da autorizzare la Commissione ad esonerare gli aiuti dall'applicazione delle regole del

codice che impongono di evitarli; infatti, ogni creazione di capacità con il sostegno pubblico è contraria all'interesse della Comunità, che postula una riduzione delle capacità, ed aggrava la situazione di altre imprese esistenti, tutte in difficoltà per eccessi di capacità.

Il fatto che il beneficiario utilizzi direttamente l'essenziale della propria produzione non riduce il danno subito da altre imprese della Comunità; infatti, di fronte alle nuove capacità produttive ed alla rigidità dei consumi, esse hanno dovuto e devono ancora sopprimere le loro capacità per controbilanciare quelle create a Deggendorf.

Nelle proprie osservazioni presentate nel quadro della procedura, il governo tedesco ha sostenuto che i filati prodotti a Deggendorf, in particolare il POY (pre-oriented yarn), non esistono in quantità e qualità sufficienti. Al riguardo va osservato che questo prodotto fa parte delle fibre e dei filati eccedentari nell'insieme della Comunità e che numerose imprese comunitarie sono in grado di produrre ed effettivamente producono POY di buona qualità.

Inoltre va sottolineato che il beneficiario situato a Deggendorf è la filiale di una società molto più importante che produce filati sintetici, prodotti tessili e dell'abbigliamento, e la cui capacità finanziaria era e resta considerevole, con la conseguenza che il gioco delle forze del mercato sarebbe stato di per sé sufficiente a garantire il normale sviluppo e l'investimento progettato senza l'intervento dello Stato.

Da vari anni la Commissione vieta costantemente agli Stati membri di concedere aiuti finanziari ai produttori di filati o di fibre sintetiche in situazioni analoghe, se non identiche, ossia quando la società interessata cerca semplicemente di ammodernare o di razionalizzare la produzione, senza operare nessuna delle modifiche richieste dal codice degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

Tenuto conto di quanto precede e del fatto che la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE è prevista a favore di aiuti «destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche», va osservato che, abbassando artificialmente i costi dell'impresa beneficiaria, l'aiuto ha indebolito la posizione concorrenziale di altri produttori della Comunità ed ha avuto di conseguenza l'effetto di ridurre ulteriormente il tasso di utilizzazione delle capacità e di deprimere i prezzi a detrimento di altri produttori, che potrebbero essere costretti a ritirarsi dal mercato dopo aver resistito grazie alle misure di ristrutturazione e ai miglioramenti della produttività e della qualità intrapresi con le loro proprie risorse. Di conseguenza l'aiuto, che ha favorito l'impresa in questione, la cui posizione sul mercato non è più determinata esclusivamente dalla sua efficienza,

dai suoi meriti e dalle sua capacità, non può essere considerato alla stregua di un aiuto destinato a contribuire ad uno sviluppo che sia capace, dal punto di vista comunitario, di controbilanciare gli effetti distorsivi dell'aiuto sugli scambi comunitari.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Nell'avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti del decimo piano-quadro relativo al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Länder, la Commissione è partita dalla premessa che la situazione economica e sociale della Repubblica federale, considerata sul piano sia nazionale che locale, non giustificava la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Questa posizione è espressa nell'allegato alla propria lettera al governo federale del 6 novembre 1981. Essa è stata confermata dall'ulteriore analisi che la Commissione ha svolto, prima di avviare nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, sui due progetti di aiuti regionali dei Länder Basen-Württemberg, Baviera, Hessen, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato e Schleswig-Holstein e ribadita nell'allegato alla propria lettera al governo federale del 10 agosto 1984. La Commissione fa espresso rinvio a questi due documenti.

In base ad un nuovo esame della situazione, la Commissione resta del parere che né la Repubblica federale, né la regione specificatamente interessata dalla presente decisione accusano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione, con la conseguenza che non è loro applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Il controllo degli effetti settoriali degli aiuti regionali concessi all'industria in questione deve essere svolto anche nelle regioni meno sviluppate — alle quali Deggendorf non appartiene; per questo motivo, la Commissione deve collocare la propria analisi della situazione economico-sociale nel contesto dell'interesse comunitario, che nel settore in oggetto è di ridurre le capacità.

Il codice degli aiuti al settore dei fili e delle fibre sintetiche concreta una politica comunitaria che beneficia del sostegno esplicito di tutti gli Stati membri. Tenuto conto di questa politica e dell'attuale situazione del settore, gli investimenti che beneficiano di un aiuto destinato ad accrescere le capacità od a ammodernare e

razionalizzare la produzione, senza operare nessuna delle modifiche richieste da tale codice, non agevolano lo sviluppo di talune regioni economiche poiché non sono atti né ad accrescere l'efficienza di un impianto produttivo sul piano economico e finanziario, né a garantire l'occupazione; essi non soddisfano agli obiettivi definiti dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera c).

Di conseguenza, gli aiuti in questione non hanno agevolato lo sviluppo economico della regione di Deggendorf nel senso del predetto articolo in quanto non hanno determinato né un incremento duraturo del reddito, né una riduzione della disoccupazione; viceversa, essi rischiano di falsare la concorrenza all'interno del mercato comune, senza apportare il desiderato contributo allo sviluppo regionale. Al riguardo va osservato che per gli stessi motivi la Commissione ha dovuto vietare aiuti pubblici ad altri produttori di fibre e/o filati stabiliti in regioni della Comunità afflitte da una disoccupazione molto più grave e da un tenore di vita molto più basso di quelli della regione di Deggendorf.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

Questa deroga alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 è subordinata al ricorrere di circostanze eccezionali e specifiche. La Commissione deve pertanto esaminare se un aiuto soddisfa alle condizioni definite nell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

Nella fattispecie, la Commissione non deve verificare se gli svantaggi inizialmente causati dalla divisione si sono col tempo attenuati man mano che progrediva l'unità del mercato comune.

Il citato codice settoriale, che vieta la concessione di qualsiasi aiuto al tipo di investimenti in questione, è stato espressamente approvato dal governo tedesco con lettere del 9 settembre 1981 e del 5 settembre 1983. Secondo i criteri di tale codice, l'investimento beneficiario non era idoneo a compensare gli eventuali svantaggi economici della regione di Deggendorf, in quanto non vi suscitava nessuno sviluppo economico duraturo.

La Commissione non ha mai ritenuto che il Zonenrandgebiet fosse automaticamente dispensato dal controllo sugli aiuti pubblici a favore di settori industriali soggetti ad uno specifico codice di aiuti adottato per lottare contro una crisi grave. Questa posizione risulta in particolare dalla lettera da essa inviata al

governo tedesco in data 6 novembre 1981 relativamente al decimo piano-quadro di aiuti regionali del governo federale e dei Länder. Il governo tedesco non l'ha mai contestata.

Lo stesso orientamento emerge dalla decisione adottata dalla Commissione nel 1985 di vietare la concessione di aiuti pubblici ad un produttore di fili sintetici di Neumünster (Zonenrandgebiet) che, come nella fattispecie, cercava semplicemente di ammodernare e di razionalizzare la propria produzione senza operare nessuna delle modifiche fondamentali richieste dal codice (1).

In conclusione, gli aiuti concessi alla società di Deggendorf non possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, lettera c).

Per i suddetti motivi, gli aiuti contestati devono essere considerati illegali poiché il governo tedesco non ha ottemperato agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Essi non soddisfano alle condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE. Di conseguenza, tali aiuti devono essere restituiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti, ossia una sovvenzione di 6,12 milioni di DM in base al regime comune di aiuti regionali del governo federale e dei Länder (Gemeinschaftsaufgabe) ed un prestito di 11 milioni di DM al 5% della durata di 8 anni in base al regime bavarese di aiuti regionali, concessi ad un fabbricante di fili poliammidici e poliesteri di Deggendorf, dal 1981 a tutto il 1983, e notificati tardivamente dal governo federale con le lettere del 22 marzo e del 25 luglio 1985, sono stati concessi in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e sono pertanto illegali. Inoltre essi sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti di cui all'articolo 1 devono essere restituiti. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarvisi.

(1) GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 42.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1986.

Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
